

Reg. Sent. 1640/2024

Depositata il 24.12.2024

n. 989/2022 R.G. Tribunale

n. 3939/2020 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 12.11.2024, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

N. N., nato a (...) il (...), residente in (...) alla (...) ed elettivamente domiciliato in (...) alla Via (...);

Libero ASSENTE;

Difensore di Fiducia Avv.to (...);

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. per aver maltrattato la propria moglie D. G. D., percuotendola con schiaffi e spinte per futili motivi, ingiuriandola ripetutamente anche con riferimento spregiativo alla sua condizione di soggetto psichicamente fragile apostrofandola con epiteti quali "matta" e simili;

IN Pescara, dall'anno 2019 fino al 21 agosto 2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

o Avv.to F. G.;

o **Le parti hanno concluso come da verbale.**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GUP disponeva il rinvio a giudizio di N. N. in ordine al fatto di reato riportato in epigrafe. All'udienza del 12-11-2024, all'esito della discussione, le parti formulavano le conclusioni come da verbale; quindi, la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo allegato agli atti. Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze investigative, deve emettersi, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cpp, la declaratoria di proscioglimento del prevenuto perché è risultata insufficiente e contraddittoria la prova della sussistenza della condotta di reato. Ed invero, l'assunto accusatorio si fonda, essenzialmente, sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla querelante D. G. D..

Passando ad esaminare analiticamente le emergenze probatorie, si rileva che la persona offesa riferisce di aver sposato il prevenuto il quale, nell'anno 2019, l'aveva schiaffeggiata e, nell'anno 2020, l'aveva aggredita nuovamente per poi allontanarsi da casa e non fare più ritorno: le aggressioni avevano cagionato alla testimone delle lesioni certificate nella documentazione sanitaria. La D. G. sostiene che il prevenuto era solito agire per sottometerla, profferendo anche delle frasi ingiuriose. La teste, peraltro, tiene a precisare che, durante i litigi con il coniuge, venivano scambiati tra i contendenti degli insulti reciproci.

Il teste D.I. G., medico di famiglia della coppia, dopo aver riferito dei problemi sanitari della persona offesa, allega che la D. G., in presenza del marito, si era lamentata del fatto che il rapporto coniugale era in crisi; senza peraltro mai evidenziare di aver subito delle azioni violente o minacciose in ambito familiare.

Il teste M. T., nipote della coppia, ricorda che, in data 21-08-2020, la D. G. gli aveva chiesto aiuto in quanto era stata picchiata dal prevenuto: la donna, nella circostanza, presentava del sangue sul volto e delle escoriazioni varie sul corpo.

Il teste G. M., in servizio nella Polizia di Stato, ricorda di essere intervenuto, in data 21-08-2020, e di aver verificato che, nella circostanza, la querelante presentava delle ecchimosi: il prevenuto non era presente in casa.

La certificazione sanitaria in atti attesta che D. G. D. presentava, in data 21-08-2020, una ferita escoriata all'avambraccio sinistro.

Così compendiate le risultanze processuali, non può ritenersi dimostrato che l'imputato avesse posto in essere delle reiterate condotte offensive, minacciose ed anche violente nei confronti della moglie convivente idone ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia.

In diritto, giova ricordare che, nel reato di cui all'art. 572 cp, l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari.

Tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile (Cfr. Cass. N. 37019/03: in motivazione la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona). In sostanza, può affermarsi che non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio (Cfr. Cass. n. 45037/10).

Ciò posto, subito deve affermarsi che la certificazione sanitaria e le dichiarazioni del teste M. paiono comprovare la sussistenza di un'unica azione violenta realizzata dal prevenuto in danno della moglie, peraltro, anche alla luce delle dichiarazioni del teste D.I., in un contesto di crisi del rapporto coniugale. Le allegazioni della persona offesa, inoltre, evidenziano come la crisi del rapporto coniugale aveva determinato dei ripetuti litigi con offese ed urla reciproche: circostanza che denota come le parti ponevano in essere certamente delle contese verbali, in maniera concitata, in posizione paritaria con accuse reciproche. Tali emergenze processuali, oltre a dimostrare un unico episodio di violenza fisica (che, in assenza di ulteriori azioni violente, non può costituire elemento sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 572 cp), rendono evidente che i coniugi, certamente, partecipavano a svariati litigi verbali che scaturivano da situazioni di nervosismo contingente: eventi che andavano a creare nel nucleo familiare una situazione di astio reciproco. In sostanza, quindi, non può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato agiva per soggiogare e sottomettere, nell'ambito del

rapporto di convivenza, la denunciante, ma piuttosto pare emergere che il predetto si è trovato a fronteggiare delle situazioni conflittuali che prendevano spunto da situazioni di nervosismo reciproco. Pertanto, proprio perché, in assenza di elementi di riscontro, le condotte paiono scaturire da situazioni contingenti, non è possibile affermare che l'imputato agisse con lo scopo di sottoporre la moglie convivente ad un regime di vita oggettivamente vessatorio. Tali considerazioni, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cpp, determinano l'assoluzione del prevenuto per insussistenza delle condotte di reato. Si Stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma secondo, cpp, assolve N. N. dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 12-11-2024

Il Giudice